COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 293

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore DOMINEDÒ: Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1702). 294

PRESIDENTE 294

FORTUNA, *Relatore* 294

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . 294

Disegni di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme per l'espletamento degli scrutini ordinari dei magistrati, indetti per gli anni 1962-63. (1620) 295

PRESIDENTE 295, 296, 297, 298, 300

GUERRINI GIORGIO, *Relatore* . . . 295, 300

VALIANTE 295, 298

BREGANZE 295, 299

AMATUCCI 296

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. 296, 298 300

GUIDI 297, 299

MARTUSCELLI 297, 298

ROMEO 297

RUFFINI 297

MILIA 298

BERLINGUER MARIO 298

PAG.

SFORZA 299

BOSISIO 299

LUCIFREDI 299

CARIOTA-FERRARA 299

FORTUNA 299

MELIS 300

Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1060, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922. (1524) 301

PRESIDENTE 301, 307

VALIANTE, *Relatore* . . . 301, 302, 303, 304 305, 306, 307

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 304, 306

Votazione segreta:

PRESIDENTE 307

La seduta comincia alle 9,35.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bova.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Dominedò: Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (1702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Dominedò, concernente proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

La proposta di legge è stata già approvata dalla II Commissione permanente del Senato.

Il relatore Fortuna ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTUNA, *Relatore*. Questa proposta di legge, già approvata dal Senato, è stata trasmessa immediatamente alla Camera per l'urgenza che essa presenta.

Dopo la catastrofe del Vajont è sorto il problema di sospendere i termini, a favore dei danneggiati, delle scadenze delle obbligazioni maturate anteriormente alla data del 9 ottobre 1963. A questo ha provveduto l'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, che sancisce la sospensione per le obbligazioni sorte prima del 9 ottobre 1963 e che scadevano il 9 ottobre o successivamente. La scadenza venne sospesa per un anno, poiché allora si ritenne che entro il 9 ottobre 1964 il meccanismo delle riscossioni degli indennizzi e dei contributi alle imprese ed ai privati per danni della catastrofe sarebbero maturati e si sarebbe potuto esaurire questa fase sospensiva delle obbligazioni.

Il senatore Dominedò, avendo constatato che il complesso meccanismo della legge per gli indennizzi e per i contributi non era, praticamente, ancora entrato in vigore, ha ritenuto necessario proporre una proroga. Conseguentemente è stata formulata la proposta di legge, oggi in discussione. L'articolo 1 della proposta di legge del senatore Dominedò diceva: Il secondo comma dell'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente: « In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre diciotto mesi dalla data della catastrofe », ma la II Commissione del Senato, il 7 ottobre scorso, lo ha così modificato:

« Il secondo comma dell'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dai due seguenti:

« In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre ventiquattro mesi dalla data della catastrofe.

« Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1965 ».

Credo che la elevazione da 18 a 24 mesi, del termine di sospensione sia molto opportuno in modo da consentire che tutto il meccanismo burocratico per la concessione degli indennizzi possa esser portato a compimento.

Richiamo la attenzione dei colleghi sulla modifica apportata dalla Commissione del Senata, al terzo comma, circa la scadenza dei vaglia cambiari e degli altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, che vengono anche essi sospesi fino al 9 ottobre 1965. L'utilità della legge appare chiara ed evidente per cui ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole al testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Pongo in votazione l'articolo 1:

« Il secondo comma dell'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dai due seguenti:

« In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre ventiquattro mesi dalla data della catastrofe.

« Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1965 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2:

« La presente legge ha effetto dal 9 ottobre 1964 ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata, in fine seduta, a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'espletamento degli scrutini ordinari dei magistrati, indetti per gli anni 1962 e 1963. (1620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente norme per l'espletamento degli scrutini ordinari dei magistrati, indetti per gli anni 1962 e 1963.

Il deputato Guerrini Giorgio ha facoltà di svolgere la relazione.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. L'articolo 15 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, regola tutta la complessa materia relativa alla presentazione da parte dei magistrati dei lavori svolti che servono per la determinazione dello scrutinio da parte dell'apposita commissione giudicatrice. In sede di applicazione di questa legge, che è alquanto complessa, sono sorte varie difficoltà, soprattutto di interpretazione, che hanno dato luogo ad una casistica assai complessa rendendo necessaria per una migliore disciplina della materia, la fissazione di un termine, entro il quale possano essere sanate talune irregolarità.

Ora, per gli scrutini ordinari anteriori agli anni 1962 e 1963 la commissione di scrutinio non ha potuto provvedere, perché, ovviamente, vi erano contrasti di interessi, che non potevano essere risolti a favore di una parte o dell'altra, senza provocare una legittima reazione di coloro che si ritenevano danneggiati. Non si è potuto provvedere con una legge, perché le irregolarità rilevate dalle commissioni di scrutinio hanno fatto insorgere, attraverso le pronunce delle commisioni, degli interessi legittimi in altri candidati che si vedrebbero lesi, ove si disciplinasse questa materia per gli anni anteriori al 1962-63.

Quindi, il presente disegno di legge si riferisce soltanto agli scrutini ordinari dei magistrati indetti per gli anni 1962 e 1963, per i quali è ancora possibile provvedere senza danneggiare alcuno e senza provocare vertenze tra i magistrati interessati allo scrutinio.

Questo disegno di legge mira a stabilire un termine perentorio di 30 giorni, entro il quale possono essere rettificate le irregolarità riscontrate dalle commissioni giudicatrici, stabilendo, in modo particolare, che le commissioni di scrutinio per le promozioni in corte d'appello ed in corte di cassazione, qualora rilevino che nella presentazione dei lavori da parte dei magistrati non siano state osservate in modo completo le norme dettate dall'articolo 15 e dall'articolo 29 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ne diano notizia al Consiglio superiore della magistratura. Questo fissa un termine perentorio di 30 giorni, entro il quale queste irregolarità possono venire sanate.

Il giudizio del relatore, dopo questa schematica e riassuntiva illustrazione del disegno di legge, è favorevole alle nuove norme. In realtà si normalizza una situazione e, quindi, il mio giudizio è nettamente favorevole per cui invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nella formulazione proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALIANTE. La dichiarata transitorietà di questa disposizione, mi fa ricordare quei provvedimenti che si fanno a proposito di concorsi che riguardano insegnanti elementari e professori delle scuole medie, categorie, queste, che in maggior numero incorrono in errate interpretazioni delle disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali. Ma per i magistrati la cosa è ben diversa! Non sono d'accordo sulla natura dei motivi che qui si adducono per riaprire gli scrutini. Nel passato, qualche magistrato, escluso dagli scrutini ha dovuto ricorrere al Consiglio di Stato per farsi riconoscere l'idoneità dei titoli presentati. Ma non si può presumere che un magistrato non sappia leggere le disposizioni di legge che lo riguardano tanto da vicino!

Propongo, quindi, che questa sanatoria sia resa valida per tutti gli scrutini e non solo per quelli del 1962 e 1963 e mi pare che obiezioni sostanziali non ne dovrebbero sorgere. Così si eviterebbe che dalla lettura delle norme di questo disegno di legge sorgesse il dubbio che, proprio i magistrati, non abbiano saputo leggere disposizioni relative ai loro scrutini.

Mi riservo, quindi, di presentare un emendamento su questo punto.

BREGANZE. Ho la sensazione che quanto esposto dal deputato Guerrini Giorgio, meriti senz'altro, la nostra approvazione, perché so con quanta serietà, egli studi i provvedimenti Ritengo che il provvedimento in esame risponda ad una specifica necessità, a parte il fatto che preferisco disposizioni a carattere generale per cui non vedrei con disfavore lo emendamento preannunciato dal collega Valiante.

Quanto sto per dire non ha specifico riferimento con il tema di cui ci occupiamo ma, poiché questa legge parla di titoli, desidero sottolineare la opportunità che in sede di scrutini speciali ed ordinari, finché durerà questo sistema, si tenga conto oltre che dei

titoli ricordati, anche della complessa attività, comunque svolta, che possa qualificare la preparazione effettiva del magistrato.

Rivolgo, ora, una raccomandazione all'onorevole Ministro: abbiamo in Italia parecchie sedi giudiziarie che esigono la qualifica o la funzione di magistrati d'appello da parte di chi le ricopre e che attualmente sono prive di titolari. Nella mia città di Vicenza, essendo previsti nell'organico cinque magistrati di pretura, ne abbiamo due ed uno di questi sta per essere assegnato a Lagonegro, ciò che viene ancor più a sguarnire un ufficio che avrebbe tutti i titoli per veder ricoperti gli uffici secondo la pianta organica. Qualora, attraverso questo scrutinio si verificassero delle disponibilità di magistrati, raccomando la loro assegnazione, in prevalenza, a quegli uffici che da lungo tempo soffrono per carenza di personale, in modo da evitare che l'amministrazione della giustizia si renda sempre più difficile per mancanza di personale rispetto, non dico all'ammontare degli affari, il che sarebbe l'*optimum*, ma almeno all'organico dei singoli uffici.

PRESIDENTE. Do notizia di un emendamento proposto dal collega Valiante. Egli invita a sopprimere alla linea quarta dell'articolo unico le parole: « scrutini ordinari indetti per gli anni 1962 e 1963 ».

AMATUCCI. Sono senz'altro favorevole al disegno di legge. L'articolo 15 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ha innovato, per quanto riguarda i magistrati di appello e di cassazione, sia i periodi cui debbono riferirsi i lavori giudiziari, sia per quanto concerne la indicazione dei lavori medesimi. Come risulta dalla relazione che accompagna il disegno di legge, oggi al nostro esame, nella prima applicazione della legge 4 gennaio 1963, n. 1, non per ignoranza o cattiva applicazione delle sue norme, ma per una interpretazione che ha seguito la via più facile, è avvenuto che molti candidati non hanno presentato nei termini quei determinati lavori. La relazione del Ministro stabilisce che questo articolo unico è applicabile soltanto agli scrutini del 1962-63, « giacché non si potrebbe ravvisare l'esigenza di una ulteriore applicazione ». È evidente che questo punto particolare non è stato tenuto presente nell'emendamento testé presentato dal collega Valiante. Vorrei pregare l'onorevole Ministro di dare dei chiarimenti in merito ai motivi o alle cause che hanno determinato, da parte di alcuni magistrati, delle sviste, delle interpretazioni non esatte delle norme della legge del gennaio 1963.

In linea di massima, sono favorevole al disegno di legge e confido che, con i chiarimenti dati e dal relatore e, soprattutto, per quelli che darà l'onorevole Ministro, la legge possa passare senz'altro con il pieno suffragio della Commissione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo disegno di legge non solo ha, come risulta dalla stessa relazione che lo accompagna, il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura, ma è stato sollecitato da questo consesso con una certa insistenza, date le ragioni, a suo giudizio, piuttosto gravi, che militavano a favore di una modificazione temporanea della legge n. 1 del gennaio 1963. Mi sembra che questa mattina la discussione sia incentrata sulla opportunità, o meno, di varare un provvedimento a carattere generale che si estenda nel tempo, oppure di approvare, come è nella proposta del Governo, un provvedimento transitorio. Ora, la *ratio* di questo disegno di legge porta alla emanazione di un provvedimento transitorio relativo agli scrutini del 1962 e 1963 cioè solo per due anni.

Perché questo? Anzitutto, voglio dire che le adombrate difficoltà incontrate dai magistrati nell'interpretare le norme sarebbero gravi e costituirebbero titolo negativo per gli scrutini. Se in uno scrutinio si dicesse: accettiamo i titoli, ma vi bocciamo, perché avete sbagliato l'interpretazione della legge, ciò sarebbe assai grave.

La spiegazione, che nell'interesse dei magistrati il Consiglio superiore ci ha dato – per spiegare come alcuni scrutinandi siano incappati in questo errore – è che, essendo piuttosto innovativo il sistema previsto dalla legge del 1963, sono avvenuti degli errori nella prima applicazione della legge. Questi errori non saranno più sanabili, dopo la prassi negativa di quelli che hanno fatto una certa esperienzia e quella positiva che deriverà da questa nuova legge che stiamo discutendo.

Questa è la *ratio* del disegno di legge che stiamo discutendo.

Mi rendo conto – lo ha detto anche il deputato Valiante – che tecnicamente sono sempre più eleganti i provvedimenti non transitori, rispetto a quelli definitivi. Però, non vorrei, arrivare all'estremo di codificare la legittimità dell'errore nella interpretazione della legge da parte dei magistrati. Questa legittimità dell'errore, secondo la proposta tradotta nel disegno di legge, è ammissibile soltanto per il periodo di prima interpretazione ed applicazione della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Su questo, vi invito a meditare e, senza farne una questione d'impegno governativo, gradirei che la Commissione valutasse la opportunità di contenere la modificazione nel limite di tempo proposto dal disegno di legge.

GUIDI. La prima impressione che si ha, è che il disegno di legge corrisponda al desiderio di una amministrazione che vuole rimuovere determinati errori, per sanare delle situazioni irregolari.

La proposta Valiante, condensata nel suo emendamento, tende ad estendere nel tempo la portata del disegno di legge, rimuovendo così uno degli elementi che sollevano – data la specifica indicazione di due scrutini – qualche dubbio sulla reale portata del provvedimento. Vorrei avanzare questa proposta: se potessimo concludere oggi la sola discussione generale o, per lo meno, passare alla votazione dell'articolo in una delle prossime sedute, per darci la possibilità di meglio commisurare i riflessi di questo disegno di legge sulla realtà di quelli che sono stati gli scrutini e delle eventuali conseguenze, sarebbe certamente una cosa opportuna. Saremmo lieti di poter esprimere un giudizio veramente meditato per evitare che la nuova legge nella sua applicazione determini degli inconvenienti. Propongo, quindi, di concludere la discussione e l'approvazione del disegno di legge in una delle prossime sedute.

MARTUSCELLI. A me pare che questo disegno di legge risponda ad una esigenza ed anche ad una urgenza particolare. In sostanza si tratta soltanto di questo: mentre l'errore scusabile è accolto nel diritto amministrativo, il Consiglio superiore della magistratura non ha recepito questo principio. Quindi, delle lievissime irregolarità hanno portato alla esclusione di alcuni candidati dagli scrutini. A mio parere queste irregolarità si sarebbero potute sanare con atto interno di ufficio. Però, se si è ritenuto necessario da parte del Consiglio superiore della magistratura di promuovere un apposito disegno di legge, non mi pare che ci sia ragione per ritardare la approvazione del provvedimento che stiamo esaminando.

ROMEO. Trovo che questo disegno di legge crea una situazione di disparità, perché, per quelli che sono stati già scrutinati, non è possibile alcuna riparazione, mentre si avvantaggiano altri concorrenti. Ora, con questo disegno di legge, veniamo a codificare una situazione di disparità in quanto, mentre saniamo delle situazioni per alcuni, non le saniamo per altri. Quindi, se riteniamo legittimo l'errore in cui sono incorsi alcuni candidati, perché non si sono resi completamente conto delle innovazioni contenute nella legge 4 gennaio 1963 e saniamo questo errore, dobbiamo, pure, far mente alla situazione di tutti gli altri che, in base ad uno scrutinio già svolto, vengono ad essere danneggiati nei loro diritti, ormai quesiti, proprio da questo disegno di legge. Ci preoccupiamo, se si pone bene attenzione, solo di alcuni e non di altri magistrati. O c'è una soluzione che consideri la situazione degli uni e degli altri, ed allora sono d'accordo, altrimenti non posso ammettere la creazione di una disparità di trattamento fra candidati di uno stesso concorso.

PRESIDENTE. La sua osservazione è giusta in astratto, però sul piano concreto si è già determinata una precisa situazione. Il voler riaprire gli scrutini per tutti determinerebbe la lesione degli interessi di coloro che hanno ricavato vantaggio dall'errore altrui acquisendo una posizione di favore che non può oggi venir modificata. Caso mai ci dovremmo accontentare di eliminare pericoli di errori.

ROMEO. Ci preoccupiamo giustamente di quelli che sono diritti già acquisiti dagli altri ma non consideriamo che, attraverso questo disegno di legge, altri concorrenti vengono ad essere danneggiati. Mi sembra che sia nostro dovere considerare anche gli effetti dannosi che questo disegno di legge, una volta approvato, provocherà nei confronti di alcuni candidati.

RUFFINI. Sono molto perplesso di fronte a questo disegno di legge.

Appartentemente dà la sensazione di un provvedimento, come probabilmente è, riparatorio, di giustizia, di equanimità. Però, anche dopo un sommario e semplice approfondimento della questione, mi sono nate delle perplessità. Praticamente si tratta di sanare una situazione, in ordine alla presentazione di lavori giudiziari da parte di quei magstirati che abbiano errato nell'attuare le prescrizioni dell'articolo 15 della legge n. 1. Ora, l'articolo 15 mi appare di una chiarezza evidente, perché stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura, nel momento in cui delibera di indire lo scrutinio, deve sorteggiare tre trimestri. Il candidato, fra questi tre trimestri, ne sceglie due; poi, sceglie sette lavori compiuti nell'ambito di ciascuno dei due trimestri e li presenta. Questo è l'articolo 15. Ora, di fronte a questa norma, che alcuni magistrati possano essere caduti in errore e, quindi, si siano posti nella condizione di non es-

sere scrutinati, a me riesce difficilmente comprensibile. Arriverei ad essere d'accordo con la proposta del collega Valiante qualora fosse di una portata più generale e riguardasse tutti gli scrutini di tutti i concorsi per tutte le carriere dello Stato. Ma, siccome è principio normale che chi sbaglia paghi e siccome in tutti i concorsi che si fanno, credo in tutti gli Stati, tanto più nella nostra Repubblica, chi erra nel presentare i documenti, chi dimentica di presentare un documento, chi presenta un documento al posto di un altro, addirittura chi presenta un documento in carta libera e non in carta da bollo, viene escluso dal concorso, non vedo perché proprio i magistrati debbano avere questo trattamento di favore. E, allora, mi nasce il dubbio che si voglia sanare la situazione di qualche particolare magistrato che, non so come, abbia potuto errare. Sono veramente perplesso. Secondo me, deve rimanere chiaro il principio che, quando si fissano delle norme, precisate nei bandi di concorso, chi non vi si attiene ne paga le conseguenze. Capirei il disegno di legge se l'innovazione contenuta nell'articolo 15 della legge 4 gennaio 1963 fosse particolarmente incisiva, oppure se l'articolo fosse realmente oscuro e di difficile interpretazione.

VALIANTE. Prima di questa mattina non sapevo neppure che esistesse questa richiesta del Consiglio superiore della magistratura o del Ministero di modificare la legge sulle promozioni dei magistrati. Però conosco il problema sin da quando la legge sulle promozioni, n. 1 del 1963, non esisteva ancora. Il fatto non consiste tanto in un errore circa la portata della legge, quanto in una interpretazione che i magistrati, siccome per loro attribuzione interpretano la legge, ritengono legittima. L'errore nell'interpretazione della legge non è un difetto del magistrato, ma della natura dell'uomo, perché il magistrato non è infallibile.

MARTUSCELLI. Una volta un candidato presentò tra i titoli una sentenza della commissione centrale delle imposte. Dapprima si ritenne che il lavoro fosse ammissibile, poi si pensò il contrario.

VALIANTE. Quindi si tratta di un errore sulla idoneità o meno dei titoli che il magistrato presenta per lo scrutinio. È un errore che il vecchio ordinamento e, soprattutto, il nuovo possono consentire, specialmente in relazione a quei magistrati che non provenendo direttamente dagli uffici giudiziari ritengono di essere facoltati dallo stesso articolo 15 della legge a presentare titoli diversi da quelli giudiziari.

Credo assai meno all'errore di interpretazione sulla portata della legge che non alla convinzione del magistrato che un titolo che egli presenta possa essere valido o meno. Una sentenza della commissione centrale delle imposte può essere più valida di una sentenza del tribunale o di corte d'appello. Quindi, se accettando l'emendamento che ho presentato generalizziamo la disposizione di favore, questa non sarà più riconducibile ad un errore di interpretazione sulla portata della legge, bensì ad una legittima – anche se erronea – interpretazione sulla idoneità a costituire titolo per lo scrutinio.

MILIA. Vorrei pregare l'onorevole Presidente o l'onorevole Ministro di ragguagliarci sul numero dei magistrati che potrebbero ripresentare i titoli, se questo disegno di legge venisse approvato. Vogliamo sapere se si tratta di un numero esiguo o rilevante di magistrati. Se si riferisse a tre o quattro magistrati, mi sembrerebbe un fatto normale; invece, se l'errore avesse portato un numero rilevante di magistrati in una situazione di ingiustizia subiettiva e obiettiva, allora si potrebbe esaminare il disegno di legge da un altro angolo visuale.

PRESIDENTE. Personalmente non sono in grado di dare questa indicazione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rammarico di non essere in grado di rispondere, perché non prevedevo questa domanda.

MARTUSCELLI. Credo che siano una decina.

BERLINGUER MARIO. Penso che ciascuno di noi senta aleggiare il *fumus* di qualche cosa che riguarda persone singole o piccoli gruppi di persone. Tuttavia, mi pare che sia possibile accettare il provvedimento, così come richiesto perché, evidentemente, sarebbe un provvedimento relativo a una contingenza particolare.

Lo si dice anche nella relazione: « Ed è anche noto che, in sede di prima applicazione della legge, molti partecipanti agli scrutini, ecc., ecc. ». Ma generalizzare questo sistema, anche per l'avvenire, mi pare che sia una cosa assolutamente inaccettabile, perché, altrimenti, avremmo nella nostra legislazione una cosa piuttosto mostruosa: che i magistrati sono posti nella condizione, certo non molto commendevole, per loro, di essere la categoria più incapace di interpretare una legge e, allora, bisognerebbe estendere, questa norma, anche a tutte le altre categorie e tipi

di concorsi. E chissà che cosa succederebbe! Quindi, posso approvare la legge così come è stata formulata, ma non estenderla. L'onorevole guardasigilli ci ha dato notizia che questa legge è stata stimolata e appoggiata dal Consiglio superiore della magistratura. Certo, vi saranno state delle ragioni giuste; d'altra parte, però, un nostro collega ha chiesto un rinvio del seguito della discussione. Credete che questo rinvio possa servire per ottenere un nuovo parere dal Consiglio superiore della magistratura?

Prospetto questa possibilità, anche se solo in forma interrogativa.

SFORZA. La richiesta di rinvio ha soltanto lo scopo di acquisire nuovi elementi, per un ponderato giudizio su questa materia.

GUIDI. Con la richiesta di rinvio non abbiamo alcuna intenzione di ostacolare il corso del disegno di legge. Desideriamo, invece, vedere più chiaramente la situazione. Chiediamo solo un rinvio di sette giorni.

BOSISIO. Rilevo, nella relazione al disegno di legge, questo passo: « Ed è anche noto che, in sede di prima applicazione della legge, molti partecipanti agli scrutini, non avendo dato alle nuove norme esatta interpretazione, sono rimasti esclusi dalla valutazione di merito per errata indicazione dei lavori giudiziari ». Quindi, sembrerebbe che questo disegno di legge debba sanare una questione di notevole importanza, dato che si parla di molti magistrati che sarebbero rimasti esclusi dagli scrutini. Ora, invece, ho inteso dire che sono ben pochi, al massimo una decina... Se, veramente sono pochi, questo provvedimento avrebbe tutto l'aspetto di una legge su misura. Caso mai aderirei alla proposta del collega Valiante perché questa norma fosse generalizzata per l'avvenire. Limitata come è nel tempo e nella categoria di persone cui si rivolge, pare una legge fatta per Tizio o Caio o Sempronio ma, quello che è peggio, rappresenterebbe un precedente grave per altri concorsi.

LUCIFREDI. Mi riallaccio all'osservazione fatta dal collega Bosisio e mi pare di capire dalla relazione al disegno di legge e dalle spiegazioni che sono state date nel corso della discussione, che nell'applicazione di questa legge n. 1 del 1963, parecchi magistrati sono caduti in errore nel presentare la documentazione a corredo delle loro domande perché si dice che ci siano delle disposizioni di non chiara interpretazione. Ora a me sembra che, se a questo si voleva porre riparo, cioè evitare le conseguenze della scarsa chiarezza, bisognava farlo nel momento in cui tutti i concorrenti avrebbero potuto avvantaggiarsene. Invece, la situazione attuale è questa: coloro i quali sono stati esaminati sulla base degli scrutini dell'articolo 3, oggi sono in una posizione tale per cui non c'è più niente da fare per loro; per altri, invece, la situazione è aperta. Sancire una forma di sanatoria per una irregolarità commessa dai secondi e non farla per i primi, mi sembra attuare una condizione di disparità di trattamento. Forse esiste un numero maggiore di persone che sono state danneggiate dalla scarsa chiarezza della legge e queste si debbono rassegnare, mentre altre persone vengono a beneficiare della nostra benevolenza. Questo non mi sembra un buon sistema per legiferare.

Aggiungo, perciò, anche le mie riserve alle perplessità che già sono state manifestate.

Faccio, poi, opposizione alla proposta Valiante, che vorrebbe rendere stabile questa disposizione. Se ci si vuol mettere su questa strada la norma deve essere estesa a tutti i concorsi dell'amministrazione dello Stato, perché non c'è una ragione per cui ci debba essere un rigido formalismo in tutti gli altri concorsi e non anche in quelli dei magistrati. La norma sarebbe, altrimenti, più iniqua che equa.

BREGANZE. La discussione svolta ha fatto vedere che il tema in esame ha una maggiore portata di quella che lo stesso relatore, forse, pensava. Non mi nascondo, d'altra parte, che un differimento nel tempo di una decisione in merito toglierebbe la ragione stessa del provvedimento. Allo scopo di contemperare le due cose, quella di riflettere sugli argomenti prospettati dai colleghi e quella di non rinviare la nostra decisione a troppa lunga scadenza, vorrei che si addivenisse ad un rinvio di una settimana del seguito della discussione in modo da provvedere tempestivamente a quanto è prospettato nel disegno di legge.

CARIOTA FERRARA. Sono contrario a questo disegno di legge, che giustificherebbe una erronea interpretazione della legge proprio da parte dei magistrati. E questo in relazione anche alla disparità di trattamento ed al pericoloso precedente che si verrebbe a creare. Si creerebbe addirittura un'anarchia nel campo dei funzionari. Altri potrebbero avere ragione di mettere in luce diverse situazioni e chiedere delle sanatorie.

FORTUNA. Dopo avere approfondito tutti gli aspetti di questo disegno di legge per il quale mantengo il mio parere favorevole, credo che siano giuste le istanze venute da varie parti, soprattutto quella di conoscere il nu-

mero delle persone interessate nella vicenda. Io caldeggerei questa richiesta.

MELIS. Con questo disegno di legge inseriamo un principio di eccezione ben singolare nella legislazione dello Stato. Ora a me pare necessario, per non entrare in un vicolo cieco, che sia da conoscere non solo il numero degli interessati a questo provvedimento, ma anche la ragione per cui il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di proporre questa sanatoria. Potrebbe essere che nel gruppo si trovino alcuni che in buona fede hanno presentato dei titoli discutibili sul piano giuridico. Se uno ha presentato un titolo in tema di imposte, non è un errore, e può essere una opinabilità da parte di chi ha respinto quel titolo. Quindi, si dovrebbe conoscere non solamente l'entità, ma anche la qualità della materia, sulla quale, in definitiva, valutare l'errore.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. La discussione su questo disegno di legge si è talmente approfondita che alcuni membri della Commissione hanno chiesto il differimento della discussione per poter ulteriormente esaminare il testo, ed il relatore, evidentemente, nulla oppone a questa richiesta, che sembra legittima, sotto ogni punto di vista, data la ponderatezza dei vari interventi.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non sono contrario ad un breve rinvio, soltanto che mi pare, da quanto si è detto, che questo rinvio è motivato non tanto e non solo, dalla volontà di approfondire il concreto valore della disposizione, quanto anche dalla necessità di acquisire alcuni elementi di giudizio che mancano nella relazione. Credo che si potrebbe rinviare il seguito della discussione di una o due settimane.

Per quanto mi concerne, provvederò ad assumere le richieste informazioni in merito al numero dei beneficiari e alla ragione della qualità.

PRESIDENTE. Sulla base di queste dichiarazioni il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (1621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 » (1621).

Il deputato Guerrini Giorgio, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Si tratta di una leggina, di portata assai più modesta della precedente.

L'articolo 45 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916, stabilisce la composizione delle commissioni di scrutinio per le promozioni a magistrati di corte di cassazione e per le promozioni a magistrati di corte d'appello, stabilendo che, nel primo caso, la commissione è composta dal presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede, da quattro magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nel testo della legge 1951, da due componenti supplenti, scelti fra magistrati della Corte di cassazione uno dei quali deve ricoprire uno degli uffici direttivi indicati dalla legge 1951. Uno dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

La Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione è composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione e vi sono due componenti supplenti fra magistrati di Corte di cassazione.

Il disegno di legge n. 1621, propone di modificare l'articolo 45 di cui ho riassunto le le norme essenziali per quanto si riferisce al numero dei magistrati supplenti, dei componenti supplenti delle commissioni di scrutinio, sia per le promozioni a magistrato di Cassazione che di Corte d'appello.

Dalla relazione che accompagna il disegno di legge rilevo – e questo mi risulterebbe – che in questo momento il presidente della commissione di scrutinio sia impedito; di conseguenza, come è stabilito dalla legge, tutto il funzionamento della commissione viene bloccato. La nuova norma, quindi, dispone che a presiedere la commissione sia uno dei membri effettivi, che ricopre uno di quegli incarichi direttivi stabiliti dalla legge del 1951. In tal modo, però, si riduce il numero dei supplenti, stabilito in numero di due, in quanto uno entrerebbe a far parte dei membri effettivi. Se – dice la relazione – qualcuno dei membri effettivi dovesse a sua volta essere impedito, è consigliabile aumentare da due a quattro il numero dei componenti supplenti delle singole commissioni di scrutinio. Rimane sempre stabilito il principio che due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati dalla legge del 1951.

Mi pare che il disegno di legge, che ha avuto il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura, sia meritevole di approvazione, perché tende a ricondurre alla normalità delle situazioni eccezionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERLINGUER MARIO. Desidererei un chiarimento. Esistono altri collegi giudicanti di concorsi, oltre a quelli menzionati in questo disegno di legge?

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. No.

BERLINGUER MARIO. Il fatto che il membro più anziano possa sostituire il presidente, è una cosa giustissima, evidentemente. Ma l'aumento del numero dei componenti, anche in questo caso fa sorgere un certo *fumus*, che porta, secondo me, a delle implicazioni. Mi sembra che questa sia la parola adatta. Non credo che sia il caso di aumentare il numero dei componenti della commissione. Quando ci sono due supplenti, penso che bastino.

AMATUCCI. Ma gli effettivi rimangono sempre gli stessi.

SFORZA. Bisogna tener presente che ci sono magistrati di Cassazione che hanno raggiunto una certà età.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Mi pare che la preoccupazione del collega Berlinguer Mario non sussista. Si tratta di aumentare i supplenti e non c'è alcun gettone di presenza in ballo in quanto questi vengono attribuiti soltanto agli effettivi. Quindi, il meccanismo della legge non subisce alcun mutamento, ma serve ad ovviare ad alcune anormalità che possono sussistere e si sono manifestate.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non si può fare la questione del gettone, perché i gettoni sono sempre nello stesso numero; rimane solo la possibilità che, invece di essere attribuiti ad un componente effettivo, vengano attribuiti ad un supplente.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1:

« Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di cazzione è composta dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione, due dei quali devono ricoprire un degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

« La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di appello è composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

« In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione è sostituito dal componente effettivo più anziano tra quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di cassazione con ufficio diretivo, a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di appello è sostituito dal componente effettivo più anziano ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922) (1524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962, n. 922).

Il relatore, deputato Valiante, ha facoltà di svolgere la relazione.

VALIANTE, *Relatore*. Ci troviamo dinanzi ad un nuovo disegno di legge che modifica l'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie. L'ordinamento venne approvato

con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e, successivamente, modificato con la legge 16 luglio 1962, n. 922. Oggi, a distanza di due anni, siamo di fronte a una nuova richiesta di modificazione dell'ordinamento suddetto.

Questa Commissione ha già rilevato l'inconveniente delle disposizioni analitiche. Quanto più si tende a precisare una determinata disposizione, tanto più si incappa in simili difficoltà. L'eccessiva modificabilità delle situazioni nella vita moderna richiede immediati adattamenti delle leggi.

Vorrei rinnovare, in questa sede, l'augurio che per disposizioni di carattere analitico il Governo faccia maggiore uso dei suoi poteri regolamentari, in modo da contenere il ricorso al Parlamento per modificare le leggi. Naturalmente, a questo maggiore uso dei poteri regolamentari da parte del Governo, dovrebbe corrispondere una minore preoccupazione da parte nostra di voler precisare fin nei minimi particolari la portata di ogni singola norma.

Credo che il disegno di legge non involga grossi problemi. Però modifica profondamente alcuni punti dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, soprattutto per ciò che riguarda le commissioni di scrutinio e le commissioni di esame.

Cercherò di procedere con ordine. Innanzi tutto si propone di poter modificare le piante organiche delle cancellerie e segreterie giudiziarie con provvedimento amministrativo anziché con legge. Debbo ricordare che la nostra Commissione, nella scorsa legislatura, ha disposto che si possano modificare con provvedimenti amministrativi anziché con legge quasi tutte le piante organiche, a cominciare da quella dei magistrati, poi degli ufficiali giudiziari e dei dattilografi. Soltanto per i cancellieri ed i segretari giudiziari rimane necessaria la legge perché le piante organiche che li riguardano sono allegate all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che fu approvato con legge. Una modifica delle piante, perciò, può essere fatta soltanto con altra legge.

Invece, questo disegno di legge propone di stabilire la competenza del Ministro di grazia e giustizia a disporre con suo decreto la modifica delle piante organiche.

Sono favorevole, e mi permetto di proporre alla Commissione l'accettazione di questo principio. A questo punto devo ricordare che la Commissione affari costituzionali, esprimendo il parere, che è sostanzialmente positivo, ha auspicato che prima di attuare una modifica delle piante organiche vengano sentiti il Consiglio superiore della magistratura ed i capi delle corti. Mi contenterei del parere dei capi delle corti e non anche del Consiglio superiore della magistratura, tanto più che si modificano soltanto le piante dei cancellieri e non quelle dei magistrati.

Un secondo problema affronta il disegno di legge: quello del contemporaneo trasferimento dai grossi uffici giudiziari di tutti i cancellieri, alcune diecine, che sono stati promossi.

Come la Commissione ricorderà, l'ordinamento delle cancellerie prescrive che ogni funzionario di cancelleria deve essere assegnato a posti corrispondenti alla sua qualifica. Questo anche per evitare le deroghe avvenute specialmente per esigenze di servizio in periodo di guerra, per cui cancellieri di grado superiore continuano ad occupare posti di grado inferiore e viceversa. Era stato fissato un termine, che è scaduto. Proprio per questa disposizione ora vigente, i vari funzionari debbono, necessariamente, essere trasferiti per raggiungere i posti corrispondenti alle loro qualifiche. Questo fatto produce non solo disagio materiale ma anche grave disservizio giudiziario, se si tiene presente che dai grossi uffici, come Roma, Napoli, Milano, Palermo, dovrebbero essere trasferite alcune centinaia di funzionari di cancelleria e segreteria contemporaneamente. Su 464 promossi nello scrutinio recentemente concluso, ben 253 dovrebbero essere trasferiti, cioè oltre la metà. Sottolinea la relazione al disegno di legge che circa l'80 per cento di coloro che dovrebbero essere trasferiti appartengono alle tre sedi di Roma, Napoli e Palermo. Naturalmente, un numero così notevole di spostamenti provocherebbe disagio al funzionamento degli uffici. Però, opportunamente, il disegno di legge non stabilisce la semplice proroga del termine e propone la possibilità dei posti in sottordine e fino all'ex grado sesto compreso (cancelliere capo di tribunale di prima classe).

In sostanza, propone che tutti coloro che si trovano in posti direttivi siano esclusi da questa deroga, e che lo siano inoltre i funzionari delle più alte qualifiche: questi devono essere assegnati esclusivamente a posti corrispondenti alla loro qualifica.

Questo anche per evitare che la presenza di un funzionario della carriera direttiva, in uffici ove non ci siano posti corrispondenti alla sua qualifica, costringa il capo dell'ufficio a mettere questo funzionario non solo alle dipendenze di altri, ma anche in posti della carriera di concetto, non corrispondenti cioè

alla sua qualifica, e vorrei dire anche inadeguati alle sue possibilità e alle sue capacità.

Quando discutemmo la proposta di legge di iniziativa del deputato Vizzini, all'inizio di questa legislatura, noi non accettammo il principio generale della fungibilità dei posti della carriera direttiva con quelli della carriera di concetto nelle varie qualifiche; però, auspicammo, anche a seguito di una informazione dataci dal rappresentante del Governo, che una limitata fungibilità di questi posti, per comprovate esigenze di servizio, potesse essere stabilita. Mi pare che i limiti, entro i quali il disegno di legge governativo propone di rendere fungibili quei posti, siano accettabili.

Ho delle perplessità sulla opportunità del secondo comma dell'articolo 2, là dove si dice che « i funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto esercitano le funzioni previste dall'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 », cioè esercitano le funzioni di concetto. Intanto l'attuale articolo 4 dell'ordinamento delle cancellerie stabilisce che, per esigenze di servizio, anche i funzionari della carriera direttiva possono essere assegnati a posti della carriera di concetto.

Questa ripetizione nel secondo comma dell'articolo 2 mi pare superflua e, forse, anche inopportuna, per la considerazione che un funzionario della carriera direttiva, che resti, per esigenze di servizio, nella stessa sede, potrebbe essere utilizzato dai capi degli uffici, in maniera più conveniente e non mandandolo necessariamente ad esercitare le funzioni della carriera di concetto. Per esigenze di servizio, potrebbe essere mandato ad esplicare le funzioni della carriera di concetto anche un funzionario della carriera direttiva, già assegnato come tale a quell'ufficio, se per le sue qualità e capacità personali non fosse in grado di sopperire alle sue incombenze. Mi pare, perciò, che se noi evitiamo questa precisazione nel secondo comma dell'articolo 2, mettiamo in condizione i capi degli uffici, nella loro responsabilità, di utilizzare più convenientemente questi funzionari della carriera direttiva che rimangono nello stesso ufficio per esigenze di servizio.

Gli articoli 3 e 4 si riferiscono al biennio di servizio negli uffiffici giudiziari, che l'ordinamento delle cancellerie prescrive per tutti coloro che devono accedere alle più alte qualifiche della carriera direttiva. L'articolo 44 dell'ordinamento delle cancellerie del 1960 stabilì il biennio di servizio presso uffici giudiziari come condizione per la promozione a cancelliere capo di procura generale. Successivamente, però, con la modifica del 1962, la qualifica di cancelliere capo di corte d'appello e di segretario capo di procura generale venne trasformata in quella di cancelliere capo di tribunale di prima classe. La legge del 1902, infatti, nel modificare la carriera direttiva dei cancellieri e segretari giudiziari, al posto dell'unica qualifica di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della repubblica, prevista dall'ordinamento del 1960, stabilì due qualifiche: cancelliere capo di prima classe e cancelliere capo di seconda classe. La vecchia qualifica di cancelliere capo di tribunale (ex grado settimo), corrispose a quella di cancelliere capo di tribunale di seconda classe, mentre la vecchia qualifica di cancelliere capo di corte d'appello e segretario capo di procura generale corrispose a quella di cancelliere capo di tribunale di prima classe, (ex grado sesto). Unificate, invece, nel grado quinto, furono le qualifiche di cancelliere capo di corte d'appello e cancelliere capo di Cassazione, aumentando i posti di ruolo da due a 54.

Ora, mi pare che, mentre il biennio di servizio negli uffici giudiziari fosse giustificato, e sia giustificato, per la promozione al massimo grado, quella di cancelliere capo di corte d'appello o di cancelliere capo di cassazione, non altrettanto lo sia per la promozione a cancelliere capo di tribunale di prima classe, cioè all'ex grado sesto. Mentre il vecchio ordinamento prevedeva il biennio di servizio, vuoi per la promozione a cancelliere capo di corte d'appello vuoi per la promozione a cancelliere capo di corte di cassazione, il nuovo lo prevede, a seguito di questa modifica delle qualifiche, solo per la promozione a cancelliere capo di prima classe e, poi, per la promozione a Cancelliere capo di corte d'appello o di corte di cassazione. Mentre per questa seconda promozione – anche secondo lo spirito dell'ordinamento del 1960 – ritengo il biennio di servizio presso uffici giudiziari assai utile; non altrettanto lo vedo giustificato per la promozione a cancelliere capo di prima classe, che è soltanto conseguenza dello sdoppiamento della vecchia qualifica. Perciò, anziché accettare la proposta di rinvio del compimento del biennio di servizio, prevista dall'articolo 3, ne proporrei la soppressione, perché superfluo.

Pensate che potremmo trovarci di fronte a casi di questo genere: un funzionario già promosso cancelliere capo di tribunale di seconda classe, per potere partecipare allo scrutinio per la promozione a cancelliere capo di tribunale di prima classe, dovrebbe nuovamente andare negli uffici giudiziari per compiere un un nuovo biennio di servizio. Mentre questo

periodo di servizio mi pare che sia utile per la promozione a cancelliere capo di corte di appello e a cancelliere capo di cassazione, così come era previsto dall'articolo 47 del vecchio ordinamento, non vedo, invece, la necessità che questo sia ripetuto per la promozione a cancelliere capo di prima classe. E credo che noi ripariamo in tal modo anche ad una mancanza di coordinamento, in cui si incorse nell'approvare la legge di modifica n. 112, del 16 luglio 1962.

La proposta di rinvio dal 31 dicembre 1965 al 31 dicembre 1966, previsto dall'articolo 4, è giustificata da questo fatto: i funzionari, che dovrebbero compiere il biennio di funzioni direttive negli uffici giudiziari, si trovano tutti al Ministero e sono gli unici che, non trovandosi negli uffici giudiziari, devono compiere il biennio proprio negli uffici giudiziari. Ora, il disegno di legge si preoccupa giustamente di non spostare un numero considerevole di funzionari dal Ministero: si tratta di ben 58 funzionari che, dovendo essere promossi all'ex grado sesto o all'ex grado quinto, ovviamente svolgono delle funzioni importantissime al Ministero.

Qui potremmo ripetere la vecchia lamentela della permanenza, ancora oggi, di magistrati e funzionari di cancelleria negli uffici ministeriali e rinnovare l'auspicio che si possa arrivare alla istituzione di un ruolo di funzionari amministrativi presso il ministero, almeno per quegli uffici che non svolgano una particolare attività di carattere giurisdizionale. Però la realtà è quella che è. Oggi, trasferire in blocco 58 funzionari del ministero, addetti a servizi delicati proprio per la loro anzianità, necessari anche per la particolare competenza che hanno assunto in questi anni, creerebbe un grosso problema. Vorrei dire di più: che posti liberi, oggi, nella carriera direttiva degli uffici giudiziari non ve ne sono quasi. Dobbiamo credere alla relazione, quando sottolinea che ben 45 funzionari debbono ancora effettuare il biennio di funzioni direttive o ispettive, mentre i posti attualmente vacanti nell'ex grado sesto, con funzioni direttive od ispettive sono soltanto tre. Ci troviamo di fronte a questo dilemma: o dovremo d'autorità trasferire gli attuali titolari di grado sesto e mandarli in subordine in altri uffici, in modo da far posto ai funzionari del ministero, che hanno bisogno di compiere il biennio di funzioni direttive o ispettive, oppure dovremo dare una ulteriore proroga. Non mi illudo che entro il 31 dicembre del 1966 ci troveremo a posto. Il vecchio provvedimento prevedeva un termine di cinque anni, ma non è stato osservato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. C'è una resistenza, che si indovina più che non si conosca, di coloro che sono al ministero, a raggiungere le sedi periferiche della magistratura. Questa è una mia quotidiana battaglia per non contraddire il principio di non creare ruoli speciali. La verità è che c'è una situazione di staticità o di pigrizia, per cui quando si sta in un posto dà fastidio muoversi, essendovi dei disagi anche di carattere economico. Ci si adagia, così, nell'attesa di un provvedimento di proroga. Questo periodo di cinque anni non è stato osservato. Durante i cinque anni nessuno si è dato da fare per cominciare il famoso biennio. Perciò alla fine ci troviamo che tutti sono lì .

VALIANTE, *Relatore*. Questa esigenza del biennio di funzioni direttive o ispettive non è soltanto una fantasia del legislatore; invece è importante che chi va a fare il cancelliere capo di corte d'appello o di cassazione abbia almeno un minimo di esperienza direttiva, sia pure relativa di due anni.

Con questo auspicio raccomando l'approvazione dell'articolo 4, mentre suggerisco alla Commissione di sopprimere l'articolo 3. Forse bisognerebbe abolire anche la corrispondente disposizione dell'articolo 44 dell'ordinamento.

Gli altri articoli riguardano la composizione delle commissioni. La commissione centrale di scrutinio, prevista dall'articolo 60 dell'ordinamento, è composta da un presidente di sezione della corte suprema di cassazione, presidente; dall'avvocato generale titolare presso la corte suprema di cassazione; dal direttore generale del personale; da un magistrato di cassazione con sede di servizio in Roma; dal cancelliere capo della corte di cassazione. Tre gradi terzi, un magistrato di cassazione del grado quarto, il cancelliere capo della corte di cassazione. La legge prescrive la presenza dell'avvocato generale titolare presso la corte di cassazione, che non sempre può essere disponibile e la cui presenza non appare sempre indispensabile, ora che di avvocati generali presso la cassazione, oltre al titolare, ne esistono altri quattro, a seguito della modifica intervenuta con la legge del 1963, n. 1.

Il presente disegno di legge si limita perciò ad includere nella Commissione un avvocato generale presso la corte suprema di cassazione. Potrà essere il titolare, potrà essere uno degli altri. Inoltre, il disegno di legge propone di adeguare la composizione della commissione togliendo il magistrato dalla corte di cas-

sazione e mettendo al suo posto il segretario capo della procura generale presso la corte di cassazione. Restano, però, in testa alla commissione centrale di scrutinio tre magistrati di grado terzo e, per giunta, si stabilisce che oltre il cancelliere capo ci sia anche il segretario capo presso la procura generale della cassazione.

Io, pur considerando importante assai la commissione centrale di scrutinio, che promuove alle qualifiche superiori i cancellieri ed i segretari giudiziari, vedo superflua la presenza di tanti impotranti personaggi.

Infatti, l'articolo 4, mentre elimina un consigliere di Cassazione lo sostituisce con il segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione e mantiene tre altissimi magistrati al vertice della commissione. A me sembra una vera esagerazione. Sono d'accordo che il presidente sia diverso dal direttore generale del personale, per una garanzia di massima imparzialità. Sono d'accordo che ci sia un magistrato, meglio della procura, e qui potrei anche consentire che resti l'avvocato generale, per quanto sarei più favorevole che ci fosse al suo posto un sostituto procuratore generale. Proporrei inoltre che alla lettera *d*) si rendesse fungibile il posto di cancelliere capo della Corte di cassazione con quello di segretario capo della procura generale; quindi l'uno o l'altro, e si mettesse un funzionario, eventualmente anche di grado quinto, al posto del segretario capo della procura generale; cioè, non vorrei che, contemporaneamente, i due titolari della cancelleria e della segreteria della Corte di cassazione fossero impegnati nella Commissione centrale di scrutinio: credo che abbiano altro e di più importante da fare.

Un'altra cosa desidero sottolineare riguardo alle Commissioni di esame che sono previste negli articoli 6, 7 e 8. Non capisco perché i funzionari di cancelleria che fanno parte della Commissione centrale scrutinio debbano essere scelti esclusivamente con sede di servizio in Roma. La ragione è soltanto questa: di evitare spese. Non è vero, però, che solamente i funzionari che si trovano a Roma debbano essere idonei per questa Commissione centrale di scrutinio. Vorrei che questa esigenza della residenza in Roma non fosse consacrata legislativamente. Che il Ministro, nella sua prudenza, voglia chiamare soltanto quelli di Roma o perché sono i più capaci o perché più facilmente possono essere sottratti alle esigenze degli uffici giudiziari o perché con questo si risparmiano le spese di trasferta, tutto ciò resta affidato alla sua responsabilità.

Ma che debba essere il legislatore a stabilire, con un provvedimento formale, che solamente quelli di Roma possano far parte di questa Commissione, non mi sembra giusto. E questo che dico per l'articolo 5, anticipo anche per il 6, il 7 e l'8.

Su un altro punto, poi, manifesto una certa perplessità, ed è quello che riguarda la segreteria della Commissione centrale di scrutinio. Non comprendo perché il segretario della Commissione centrale di scrutinio debba essere per forza un magistrato e non possa essere un funzionario di cancelleria magari di grado elevato. Mi pare poi che, per un doveroso senso di prestigio, dei magistrati non debbano andare a fare i segretari di una Commissione di cui fanno parte dei funzionari. Fra l'altro, la funzione di segreteria è la caratteristica attività dei segretari e dei cancellieri giudiziari, specialmente se della carriera direttiva.

Gli articoli 6 e 7 si riferiscono alle Commissioni di esame, una per la promozione a cancelliere capo di tribunale di prima classe, cioè per la promozione a cancelliere capo di pretura, l'altra per l'accesso alla carriera direttiva. I membri della commissione, dalla legge vigente, sono fissati in sette, con la specificazione però che di questi sette, quattro sono sufficienti a costituire validamente la Commissione. Questa commissione, nominata di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia, è composta dal direttore generale del personale, presidente; da tre magistrati di Cassazione con sede di servizio in Roma; dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie; dal cancelliere capo della Corte di cassazione; dal segretario capo della procura generale presso la Cassazione. Come vedete, qui, ci sono: un presidente di sezione di cassazione, tre magistrati di Cassazione di grado quarto ed un direttore dell'ufficio cancellerie di grado quinto. Ci sono, contemporaneamente, il cancelliere capo della Corte di cassazione ed il segretario capo della procura generale presso la Cassazione. Il disegno di legge, invece, propone che siano fissati in cinque i membri della Commissione, anziché in sette: il direttore generale del personale, presidente; un magistrato di Cassazione, il direttore dell'ufficio cancellerie, due funzionari di cancelleria con qualifica di cancelliere capo di corte d'appello o di segretario capo di procura generale presso la corte d'appello. Possono essere anche il cancelliere e il segretario capi della Cassazione, ma non necessariamente. È previsto che i magistrati di cassazione ed i funzionari di cancelleria abbiano sede di servizio in Roma: e per questo mi riferisco a quanto

detto per l'articolo precedente. È anche prevista la supplenza, che rende superflua quella disposizione, secondo cui quattro membri della Commissione erano sufficienti per costituire validamente la Commissione.

L'articolo 7, poi, si riferisce, in maniera quasi analoga, alla promozione a cancelliere capo di pretura che importa accesso alla carriera direttiva.

Mi pare necessario sottolineare che, mentre i magistrati restano identici nelle due Commissioni, vuoi che provvedano alla promozione a cancelliere capo di tribunale di prima classe, vuoi alla promozione a cancelliere capo di pretura (direttore generale del personale, magistrato di Cassazione, direttore dell'Ufficio delle cancellerie), invece i funzionari variano perchè, per il primo caso, sono richiesti cancellieri capi di corte d'appello, mentre per il secondo caso bastano cancellieri capi di tribunali e di prima classe. I cancellieri perciò adeguano la loro qualifica alla importanza delle promozioni che devono essere fatte.

Leggendo la relazione, sembra quasi scandaloso che il direttore generale del personale non presieda, unico caso, la commissione per l'ammissione in carriera dei dattilografi! È qui, devo sottolineare, che la prima Commissione affari costituzionali si è così scandalizzata di questa mancanza, che ha proposto che il magistrato previsto dall'ordinamento vigente per la presidenza di questa commissione di esame sia sostituito da un funzionario di cancelleria! È ovvio che non sia il caso di scomodare un presidente di sezione.

A proposito delle Commissioni giudicatrici, debbo informare gli onorevoli colleghi che la I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha raccomandato di esaminare l'opportunità di stabilire che i magistrati membri delle commissioni giudicatrici – sia centrale di scrutinio sia di esame – vengano designati dal Consiglio superiore della magistratura, anziché direttamente dal ministero, come oggi avviene. Ritengo di intuire che la I Commissione abbia avanzato questa proposta soltanto per liberare il ministro dal sospetto che egli, nominando determinati magistrati presidenti o membri della commissione centrale di scrutinio o delle commissioni di esame, intenda in questo modo ingraziarseli.

REALE, *Ministr di grazia e giustizia*. Personalmente non ne conosco alcuno.

VALIANTE, *Relatore*. Se questo fosse il motivo, non mi sentirei assolutamente di accoglierlo, soprattutto perché sottolineeremmo con una precisa disposizione di legge un motivo di sfiducia o di sospetto verso un organo dello Stato.

Ma vorrei dire di più – e come magistrato non dovrei essere sospettato di parzialità – cioè che ho la preoccupazione che oggi il Consiglio superiore della magistratura, pur adempiendo una importantissima e delicata funzione, abbia portato una certa quale lentezza burocratica nell'amministrazione dei magistrati. Il Consiglio superiore della magistratura è ora letteralmente infarcito di lavoro. Esso deve necessariamente agire attraverso la assemblea collegiale – e non attraverso sottocommissioni – e l'assemblea può tenere non più di una o due sedute alla settimana, anche perché coloro che ne fanno parte sono magistrati in attività di servizio, professori universitari, liberi professionisti; tutti, cioè, con impegni professionali – quando non sono incompatibili – se non preminenti, almeno concorrenti con quelli del Consiglio superiore.

Non credo che qualcuno si scandalizzerà se ricordo che, oggi, per avere le nomine dei vincitori di un concorso per uditore giudiziario, bisogna attendere mesi e mesi; cosa che non si verificava in precedenza. Comprendo che di fronte ad una esigenza di imparzialità, di autogoverno della magistratura, abbiano poca importanza i 4 o 5 mesi perduti. Questo, però, finché si tratta di magistrati, mentre per i cancellieri mi pare che incomoderemmo senza ragione il Consiglio superiore della magistratura.

Gli articoli 10 e 11 del disegno di legge si riferiscono alle materie di esame per la promozione a cancelliere capo di pretura ed a cancelliere capo di tribunale di prima classe. L'articolo 42 dell'ordinamento stabilisce che le prove scritte per questi concorsi si svolgano in tre distinti giorni e vertano sulle seguenti materie: 1) procedura civile ed elementi di diritto civile; 2) procedura penale ed elementi di diritto penale; 3) risoluzione di quesiti a carattere teorico pratico concernenti le leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari nonché i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Non sono purtroppo in condizione (avrei dovuto cercare i resoconti stenografici della discussione svoltasi cinque o sei anni fa) di riferire sul come si è arrivati a questa formulazione dell'articolo 42. Mi pare soltanto di ricordare che nel testo allora proposto dal disegno di legge governativo fosse previsto un esame assai più semplice, il che originò un grosso dibattito prima in comitato ristretto e poi in Commissione. Però, effettivamente, la Commissione si renderà conto della indeterminatezza del disposto di cui al punto terzo

del terzo comma dell'attuale articolo 42 e dell'opportunità di modificarlo, il che viene proposto con l'articolo 10 del disegno di legge al nostro esame.

Con l'articolo 11 viene proposto lo sdoppiamento della prova unica prevista per l'esame di concorso per la promozione a cancelliere capo di tribunale di prima classe. L'articolo 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922 aveva concentrato in una sola prova scritta le materie di procedura civile e penale con elementi di diritto civile e penale. Una sola prova scritta, e per di più fatta da cancellieri, significa un elaborato lungo ed un impegno particolarmente laborioso: sicché, molto più opportunamente, il disegno di legge propone che la prova unica sia divisa in due prove scritte: una di procedura civile ed elementi di diritto civile, l'altra di procedura penale ed elementi di diritto penale. Mi pare che se anche aumentiamo il numero delle prove scritte per la promozione a cancelliere capo di prima classe, in definitiva, veniamo a facilitare lo svolgimento del concorso stesso.

L'articolo 12 riguarda l'abrogazione di commi superflui mentre l'articolo 13 propone di mantenere in vita le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione in carriera e le promozioni, nonché la commissione centrale di scrutinio, già nominate a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Non so se debba anche pronunciarmi sugli emendamenti che ha presentato il collega Bellinguer Mario e che sono stati distribuiti. Forse potremo esaminarli in altra circostanza. Mi permetto, in ogni modo, di ricordare che le materie dei primi due emendamenti del collega Berlinguer Mario sono state già trattate e risolte con l'unanime rigetto da parte di questa nostra Commissione in occasione dell'esame di analoghe proposte di legge dello stesso collega Berlinguer Mario. La Commissione, unanime, ritenne che le due proposte di legge non avessero altro pregio che quello di un trattamento umanitario nei confronti di aiutanti di cancelleria che non sono stati finora inquadrati. Peraltro, l'accettazione di queste proposte porterebbe grave nocumento ai cancellieri che provengono dalla carriera ordinaria e, perciò, hanno dei diritti acquisiti rispetto agli aiutanti di cancelleria.

Con riserva di presentare emendamenti corrispondenti alle modifiche che ho preannunciate, chiedo alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sul disegno di legge che ho illustrato.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e penso che a questo punto sarà necessario rinviare ad altra seduta l'inizio della discussione generale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Voglio soltanto preannunciare che mi farò portatore di un emendamento aggiuntivo. Il mio ufficio propone: « Il termine stabilito dall'articolo 179 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 è prorogato fino al 12 settembre 1966 ». Io, che sono più restrittivo, propongo che la proroga, invece che di due anni, sia di sei mesi. È un articolo aggiuntivo che discuteremo ampiamente.

Praticamente c'è un termine stabilito dall'articolo 175 della legge 23 ottobre 1960, numero 1196: « I funzionari che in applicazione degli articoli 3 della legge 18 giugno 1939, numero 892, quattro della legge 30 luglio 1959, n. 650 occupano posti per i quali la pianta organica prevede una qualifica diversa da quella da essi rivestita, dovranno essere assegnati a posti rispondenti alle loro rispettive qualifiche entro il termine di tre anni dalla scadenza del triennio indicato dal predetto articolo 4 ». Questo termine credo che sia già scaduto il 12 settembre. Si tratterà, quindi, di modificare la norma. Praticamente, è una di quelle proroghe dettate dalla legge in attuazione di norme fissate dalla legge stessa. Personalmente non sono favorevole a questa proroga, ma considero che ci dobbiamo piegare a quanto è avvenuto. Sono contrario ai due anni ed ho detto che al massimo debbono essere sufficienti sei mesi.

PRESIDENTE. Con l'intesa che ogni collega che intenda presentare emendamenti lo faccia entro la sera di mercoledì, rinvio il seguito della discussione a giovedì prossimo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore DOMINEDÒ: « Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1702):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Modificazioni all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 » (1621):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Breganze, Cariota-Ferrara, Coccia, De Florio, Del Castillo, Dell'Andro, Fortuna, Guerrini Giorgio, Lucifredi, Martini Maria Elettra, Martuscelli, Melis, Migliori, Milia, Reggiani, Romeo, Ruffini, Sforza, Sgarlata Marcello, Valiante, Zappa, Zoboli.

In congedo: Bova.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI